

(N. 1435)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GRIMALDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 1965

Integrazione alla legge 19 luglio 1962, n. 959, concernente la sistemazione del personale della carriera direttiva speciale dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si vuole dare la necessaria sistemazione a quei funzionari di concetto dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette che pur avendo superato le prove scritte e orali e conseguito, quindi, la idoneità, tuttavia non furono dichiarati vincitori di concorso.

Esso risponde a criteri di giustizia perchè tende ad eliminare la disparità di trattamento esistente nell'ambito dello stesso Ministero delle finanze tra i funzionari di cui sopra, in atto costretti a ripetere gli esami fino a risultare vincitori di concorso, e quelli degli uffici tecnici erariali, i quali ottenuta la idoneità vengono inquadrati al formarsi delle vacanze nel ruolo.

Si vuole anche evitare che i citati funzionari della Direzione generale delle Imposte dirette costretti, nonostante la comprovata

idoneità a prepararsi per sostenere nuovi esami diano, è ovvio, un minor rendimento nel lavoro di ufficio.

È noto che nella predetta Direzione generale sussiste la disponibilità di dare la necessaria sistemazione a tali ottimi funzionari, cosa questa che eviterà il ripetersi di quanto è accaduto in un recente concorso a 68 posti di Vice Direttore ove sono risultati vincitori concorrenti che avevano riportato una votazione inferiore a quella conseguita dagli idonei di precedenti concorsi.

Non si accenna alla copertura finanziaria perchè alla medesima è stato provveduto con legge 19 luglio 1962, n. 959.

Questi i motivi che sono a base del presente disegno di legge che si spera siano condivisi dagli onorevoli senatori e che portino alla sua approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Gli impiegati della carriera di concetto, appartenenti all'Amministrazione periferica delle imposte dirette, i quali alla data del 1° luglio 1964, hanno sostenuto e superato le prove scritte ed orali previste per l'idoneità alla qualifica di Vice Direttore dal penultimo comma dell'articolo 196 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati, transitoriamente e ad integrazione della legge 19 luglio 1962, n. 959, nel ruolo della carriera direttiva speciale dell'Amministrazione periferica delle Imposte dirette con la qualifica di Vice Direttore.

Si rendono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 177, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.